



COMUNE DI BOLOGNA

 **Regione Emilia-Romagna**



PROVINCIA DI BOLOGNA

Corso di formazione per
Guardie Ecologiche Volontarie

**LEGISLAZIONE VENATORIA:
Direttive e convenzioni internazionali,
legislazione nazionale e regionale**

Maurizio Dall'Olio



**VILLA TAMBA
CENTRO di SERVIZI**

LE FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA **VENATORIA**

- 1) Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 ratificata con DPR 13 luglio 1976 n.448;**
- 2) Legge 8 agosto 1985 n.431 (Legge Galasso) impone il vincolo paesaggistico su tutte le aree specificamente protette;**
- 3) Legge 157/92;**
- 4) L.R. 8/94 e successive modificazioni;**
- 5) R.R. 26 marzo 2002 n.4 “Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in E.R.”;**
- 6) R.R. 16 novembre 2000 n.36 “Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di Cervo dell’appennino tosco-emiliano.**

LO STATUS DELLA SELVAGGINA

- 1. Testo unico delle leggi sulla caccia: la selvaggina è “res nullius”;**
- 2. L.968/77: la selvaggina è patrimonio indisponibile dello Stato;**
- 3. L.157/92: la selvaggina è patrimonio indisponibile dello Stato.**

L.157/92

**LA FAUNA SELVATICA E' PATRIMONIO
INDISPONIBILE DELLO STATO**

**SI DEROGA A TALE INDISPONIBILITA' A
FRONTE DELL'INTERESSE LEGITTIMO
DEL CITTADINO CACCIATORE A PATTO
CHE QUESTI RISPETTI ALCUNE
CONDIZIONI:**

- 1. Deve saper leggere;**
- 2. deve soddisfare alcuni parametri sanitari;**
- 3. deve essere dichiarato abile all'uso delle armi;**
- 4. deve sostenere un esame;**
- 5. deve pagare una tassa di concessione.**

IL “DIRITTO” ALLA CACCIA

Per il nostro ordinamento l'attività venatoria non è un diritto.

La caccia è un'attività legittima che il cittadino può svolgere a fronte del rilascio di una concessione, e comunque a condizione che tale attività:

- 1. Non metta in discussione la conservazione dell'ambiente ed in particolare delle specie animali;**
- 2. si svolga in tempi, orari, con modalità e su specie stabilite dalla Legge.**

LE “SPECIE PROTETTE”

Per la Legge 157/92 tutte le specie delle fauna omeoterma sono sottoposte a tutela.

Per alcune è ammesso il prelievo venatorio a particolari condizioni di tempo, orario, luogo e metodo.

PER ALTRE E' PREVISTA UNA SORTA DI SUPER PROTEZIONE

COMPITI REGIONE

Gestione, protezione della fauna.

**Raggiungimento equilibrio faunistico ed
ecologico nel territorio.**

**Regolamentazione prelievo venatorio
programmato.**

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

- 1) Carta regionale vocazioni faunistiche;**
- 2) Indirizzi regionali per la pianificazione;**
- 3) Piano finanziario regionale;**
- 4) Piani faunistico venatori provinciali;**
- 5) Piani, programmi e regolamenti di gestione delle aree protette.**

RICERCA E PROMOZIONE

Attività di sensibilizzazione con la collaborazione e l'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.

In collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.

Censimenti, raccolta ed elaborazione dati.

Osservatorio.

DANNI

Danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo da fauna selvatica o sconosciuti.

Chi paga?

- a) A.T.C.**
- b) Titolari centri privati e aziende venatorie.**
- c) Proprietari o conduttori di fondi chiusi e fondi sottratti alla caccia.**
- d) Province.**

FONDI SOTTRATTI ALLA CACCIA E FONDI CHIUSI

1) Fondi sottratti alla caccia: richiesta motivata, la Provincia può accoglierla oppure no;

2) Fondi chiusi: comunicazione alla Provincia; caratteristiche necessarie: chiusi da rete metallica o da muro di altezza non inferiore a m 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m 1,50 e la larghezza di almeno m 3,00.

Tabelle a spese del proprietario.

ZONE DI PROTEZIONE **DELLA FAUNA**

1. Oasi

**2. Zone di Ripopolamento e Cattura
(ZRC)**

**3. Centri pubblici per la riproduzione di
specie autoctone di fauna selvatica**

MEZZI DI CACCIA **CONSENTITI**

1) Fucile a canna liscia anche a ripetizione o semiautomatico con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12.

2) Fucile a canna rigata anche semiautomatico di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

3) Fucile combinato a 2 o 3 canne nei calibri sopra descritti.

4) Il falco.

ATTEGGIAMENTO DI **CACCIA**

Punto cardine della normativa.

**E' esercizio venatorio non solo ogni atto diretto all'abbattimento e alla cattura degli animali selvatici, ma anche l'attività prodromica di appostamento e di ricerca della fauna. Ne consegue che il comma 5 dell'art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157, nel vietare tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi, comprenda tutti quei mezzi che possono essere impiegati per la ricerca della fauna, per braccarla e per stanarla. (ad es. ricetrasmittenti, registratori ecc.)
Cass. Pen. Sez. III, 23 luglio 1994, n. 8322,
Pres. Cavallari – Es. Ricci**

PORTO E TRASPORTO

**Non è un problema di atteggiamento
psicologico;**

**PORTO: condizioni di agevole
disponibilità ed utilizzabilità, possibilità di
tempestivo impiego.**

**TRASPORTO: trasferimento dell'arma da
un luogo ad un altro non per la sua
intrinseca funzionalità ma come oggetto
qualsiasi ed inerte di cui non sia facile
l'uso contingente.**

DISTANZE DI SICUREZZA

E' vietato l'esercizio venatorio a meno di:

100 m da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e da macchine operatrici agricole in funzione

50 m da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali

E' vietato sparare da meno di:

150 m con uso di fucile a canna liscia (caricato a munizione spezzata), o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima con uso di altre armi (caricate con munizioni a palla unica)

in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

FIGURE TECNICHE ABILITATE ALLA GESTIONE DEGLI UNGULATI

- a) **Tecnico faunistico** (laureato in discipline biologiche e con specifica specializzazione universitaria o presso I.N.F.S.);
- b) **Istruttore faunistico venatorio** (abilitato dalla Regione con corsi di formazione e prove d'esame finali);
- c) **Cacciatore di ungulati con metodi selettivi** abilitato al prelievo di Cinghiale, Capriolo, Daino e Muflone;
- d) **Cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del Cervo**;
- e) **Cacciatore di Cinghiale abilitato alla caccia collettiva**;
- f) **Caposquadra per la caccia al Cinghiale in battuta o braccata**;
- g) **Conduttore di cani da traccia**;
- h) **Conduttore di limiere**;
- i) **Operatore abilitato ai censimenti**;
- j) **Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici**.

Le figure da c) a j) sono abilitate dalla Provincia mediante prove d'esame previa frequentazione di appositi corsi.

CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRE ORGANIZZATE

La caccia al Cinghiale in battuta o braccata è consentita:

- a) Con fucile ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;**

- b) Con armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.**

CACCIA DI SELEZIONE

Solo armi a canna rigata, munite di ottica di mira;

calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, ammesse le armi a più canne con l'obbligo di utilizzo delle sole canne rigate.

Per il Cervo il calibro minimo consentito è il calibro 7 mm o 270 millesimi di pollice.

Per il Cinghiale il calibro minimo è il 6,5 mm caricato con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

IL RECUPERO

NON E'

**UN'ATTO DI CACCIA MA
UN SERVIZIO**

VIGILANZA

La vigilanza è affidata:

a) Agenti dipendenti dagli enti delegati: a cui vengono riconosciute le qualifiche di agenti di P.G. e di P.S.

b) Alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale: alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S.

c) C.F.S., guardie dei Parchi, Ufficiali ed agenti di P.G., alle GGV comunali forestali e campestri, alle guardie private, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

LA QUALIFICA DI P.G.

Le G.E.V. sono agenti di P.G.?

Giurisprudenza non univoca e non costante: c'è chi dice sì, e c'è chi dice no.

La prudenza raccomanda di rimettersi al parere della Procura di competenza.

Bologna fino ad oggi ha detto:

NO

